



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Barberino di Mugello, 30/08/2021

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
ATTI

Oggetto: "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il **Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111** "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'articolo 1, comma 6 introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico**, a qualunque titolo in servizio, l'**obbligo di "possesso"** e il **dovere di "esibizione"** della **certificazione verde COVID-19**, che può essere **rilasciata**:

dopo la somministrazione della prima dose di vaccino	ha validità* dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose)
dal completamento del ciclo vaccinale	ha validità* di 9 mesi
in caso di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2	ha validità* 6 mesi
a seguito della effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2	ha validità* di 48 ore

* salvo diverse condizioni che potrebbero sopraggiungere e rendere non valido il certificato



CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, prevede, per i **soggetti** per i quali la **vaccinazione** anti SARS-CoV-2 venga **omessa o differita** in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche**, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, il rilascio di una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19** (in formato cartaceo, a titolo gratuito), da parte dei:

Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La **certificazione di esenzione** dalla vaccinazione anti COVID-19 è valida **fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni. Sono validi i **certificati di esclusione** vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, ovvero della certificazione verde COVID-19 è tenuto, comunque, al rispetto di tutte le **misure di prevenzione**, in particolare:

✓ <i>uso della mascherina;</i>
✓ <i>distanziamento dalle persone non conviventi;</i>
✓ <i>lavaggio delle mani;</i>
✓ <i>evitare assembramenti con particolare riferimento ai locali chiusi;</i>
✓ <i>rispetto della normative previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.</i>

VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'art. 9 -ter del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 co 5 del decreto-legge 111, dispone che *“i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...”*

In base a quanto precisato nella Nota tecnica del MI, per detta verifica, non sarà necessario acquisire copia della certificazione del dipendente (a prescindere dal formato- cartaceo, digitale- in cui essa sia esibita), ma si provvederà alla **registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno**, recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

L'art. 13 co. 1 del DPCM Green pass dispone che *“La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno generato l'emissione”*.

MANCATO POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”: CONSEGUENZE

L'art. 9-ter co.2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 stabilisce che *“il mancato rispetto delle disposizioni (l'obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione”) di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e' considerato “assenza ingiustificata” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

La Nota tecnica del MI precisa che:

- il personale scolastico, che è privo della certificazione verde, **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo;**
- Il legislatore ha introdotto una **ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata”**, rispetto a quella prevista dall'art.13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e art. 55-quater, co. 1, lett. b), del Dlgs n. 165/2001, **differente per causa ed effetto;**
- Riguardo le **conseguenze delle assenze ingiustificate** - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - **per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”**.

- la decorrenza del **contratto di supplenza** avrà luogo **a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato** e la **durata** risulterà **condizionata al rientro in servizio del sostituito**.
- la **violazione dell'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19** comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro (da 400 € a 1000 €)** (art. 9-ter comma 5 D.L. 22 aprile 2021, n. 52).

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO

L'unico strumento per verificare l'autenticità e la validità del Green Pass (italiano ed europeo) è l'**app gratuita VerificaC19**.

Il controllo della Certificazione Verde (Green Pass) sarà effettuato dal personale delegato dal Dirigente scolastico.

A seguito della scansione del QR Code appaiono tre possibili risultati:

- **Schermata verde:** la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa. Quindi, il Green Pass permette di entrare nei locali e partecipare ad eventi che lo richiedono ma anche per viaggiare senza fare tampone e quarantena.
- **Schermata azzurra:** la Certificazione è valida solo per l'Italia: il pass è utilizzabile in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (es.: dopo la prima dose).
- **Schermata rossa:** la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (nel qual caso riprovare migliorando l'illuminazione o l'inquadratura). Se messaggio persiste il codice non rispetta le specifiche europee dell'EU Digital Covid Certificate (es.: certificato vaccinale con QR Code diverso, quindi non accessibile a VerificaC19, oppure documento emesso da un paese extra-UE).

L'operazione può essere effettuata **offline**, senza essere collegati a Internet. Tuttavia, bisogna collegarsi alla rete almeno una volta al giorno per consentire l'aggiornamento dell'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni e con eventuali nuove funzionalità operative.

Sulla schermata di verifica non appaiono informazioni sull'evento che ha consentito il rilascio del green pass (vaccinazione, guarigione da Covid, tampone). Le uniche informazioni che appaiono sono la validità del green pass e il nome dell'intestatario.

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DEL "GREEN PASS"

Il controllo della Certificazione Verde (Green Pass) sarà effettuato dal personale delegato tutti i giorni a partire dal 1 settembre 2021 con la seguente organizzazione :

1 settembre 2021

Presso gli uffici di segreteria, via Mons. G. Agresti, 18

Ore 7:30 personale A.T.A.

dalle ore 8:00 docenti che devono effettuare la presa di servizio

2 settembre 2021

Presso l'atrio dell'ingresso della sede principale, via Mons. G. Agresti, 18

Lato scuola dell'infanzia

Ore 9:00 tutti docenti della Scuola dell'Infanzia

Lato accesso palestra

Ore 9:00 docenti della Scuola Primaria – lettera dalla A alla L

Ore 9:30 docenti della Scuola Primaria – lettera dalla M alla Z

Ingresso principale

Ore 9:00 docenti della scuola Secondaria di Primo Grado – lettera dalla A alla L

Ore 9:30 docenti della scuola Secondaria di Primo Grado – lettera dalla M alla Z

Dal 3 settembre 2021, in relazione alle attività da svolgere in presenza, tutto il personale dovrà esibire quotidianamente la propria certificazione verde al personale delegato dal Dirigente scolastico presso il plesso indicato per lo svolgimento delle attività, ovvero prima dello svolgimento del proprio orario di servizio.

Il personale scolastico, evitando qualsiasi forma di assembramento e mantenendo l'opportuno distanziamento di un metro oltre all'uso del DPI, potrà esibire il green pass in formato cartaceo o digitale .

Effettuata la verifica i docenti svolgeranno le previste attività.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo (mancata esibizione del green pass, mancata validità del green pass, assenza di certificazione di esenzione) il personale delegato informerà tempestivamente la dirigenza per i conseguenziali provvedimenti previsti dalla norma.

Nell'effettuare le operazioni sin qui descritte si raccomanda a tutto il personale di rispettare la fascia oraria comunicata e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni già previste dal protocollo di sicurezza pubblicato sul sito istituzionale www.barbescuola.edu.it alla sez. *Sicurezza*.

Si invita inoltre il personale tutto a prendere visione, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), dell' **INFORMATIVA COVID-19 - RICHIESTA ESIBIZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PERSONALE DIPENDENTE E ALTRE MISURE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO CATEGORIE INTERESSATE** - (prot. n. 8889/A35 del 26/08/2021) pubblicata sul sito istituzionale www.barbescuola.edu.it alla sez. *Privacy*

A seguito di ulteriori chiarimenti, da parte del Ministero dell'Istruzione, si provvederà a definire e comunicare un **Piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19**, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4, salva la sopravvenienza di ulteriori prescrizioni normative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Alessandra Pascotto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993